Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 118 comma 16;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2006 n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2006 , n. 127 recante "Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie" e in particolare l'art. 1 comma 10;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l'art. 18 comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse del già Fondo per l'Occupazione istituito con Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 (art.1 comma 7), nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in eroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province Autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato, prevedendo l'attribuzione alle due Province di una serie di funzioni di competenza statale e la cessazione di tutti i trasferimenti a carico dello Stato previste alle varie leggi di settore in favore delle Regioni;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e in particolare l'articolo 48,

comma 8 che introduce la possibilità, a partire dal quindicesimo anno di età, dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche attraverso i percorsi di apprendistato per l'espletamento del dritto-dovere di cui all'art. 48 del decreto legislativo 276/2003;

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" e in particolare l'art. 1 comma 35;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, recante "Testo Unico dell'apprendistato";

VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 14.10.2011, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, al Cons. Paola Paduano;

VISTA la nota n. 2638 del 10 giugno 2011 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - inerente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109 della legge 191/2009 relativamente all'annualità 2011;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse dell'annualità 2011 nella misura di euro 100.000.000,00;

VISTA la nota n. AOOGRT/283402/S dell'11 novembre 2011 della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale, in riscontro alle proposte formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si individua, per l'annualità 2011, un nuovo criterio di riparto delle risorse destinate a finanziare le attività formative in apprendistato, riparto calcolato, nello specifico, per il 65% sulla base degli apprendisti assunti e per il 35% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media delle annualità 2008, 2009 e 2010 e prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna Amministrazione;

VISTA la nota n. AOOGRT/0294232/S del 23 novembre 2011 della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale si chiede di considerare 24 mesi quale termine, per l'invio da parte delle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della comunicazione degli impegni giuridicamente vincolanti delle risorse trasferite;

PREMESSO tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all'annualità 2011, sono destinati, ai sensi dell'art. 118 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, euro 100.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio

dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome per il 65% sulla base degli apprendisti assunti e per il 35% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2008-2010 e prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna Amministrazione. Le risorse ripartite per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE*

Regioni	**Ripartizione 65%** **(a)**	**Ripartizione 35%** **(b)**	**TOTALE** **(c)**
Piemonte	5.514.442,00	5.975.727,00	11.490.169,00
Valle d'Aosta	sotto soglia	sotto soglia	516.000,00
Lombardia	11.673.390,00	3.720.062,00	15.393.452,00
P.A. Bolzano	*493.429,00*	*1.686.955,00*	*2.180.384,00*
P.A. Trento	*752.548,00*	*1.998.896,00*	*2.751.444,00*
Veneto	7.889.259,00	394.565,00	8.283.824,00
Friuli Venezia Giulia	1.294.250,00	4.677.113,00	5.971.363,00
Liguria	2.031.847,00	238.882,00	2.270.729,00
Emilia Romagna	6.192.379,00	13.312.883,00	19.505.262,00
Toscana	5.689.783,00	548.148,00	6.237.931,00
Umbria	1.734.167,00	99.208,00	1.833.375,00
Marche	2.883.598,00	886.914,00	3.770.512,00
Lazio	6.258.733,00	72.731,00	6.331.464,00
Abruzzo	1.231.753,00	223.568,00	1.455.321,00
Molise	sotto soglia	sotto soglia	516.000,00
Campania	2.344.151,00	36.164,00	2.380.315,00
Puglia	3.217.874,00	470.881,00	3.688.755,00
Basilicata	sotto soglia	sotto soglia	516.000,00
Calabria	868.885,00	6.629,00	875.514,00
Sicilia	2.833.032,00	37.155,00	2.870.187,00
Sardegna	1.090.280,00	71.719,00	1.161.999,00
TOTALE	**63.993.800,00**	**34.458.200,00**	**100.000.000,00**

Legenda:
(a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati (media del triennio 2008 - 2010)
(b) Quota ripartita sulla base dei dati di monitoraggio regionale sugli apprendisti formati (media del triennio 2008 - 2010)
(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2: DATI APPRENDISTI

Regioni	Apprendisti occupati (d)	Apprendisti formati (e)
Piemonte	50.529	23.574
Valle d'Aosta	1.761	560
Lombardia	106.964	27.062
P.A. Bolzano	4.521	3.747
P.A. Trento	6.896	5.037
Veneto	72.290	7.245
Friuli Venezia Giulia	11.859	10.104
Liguria	18.618	2.861
Emilia Romagna	56.741	37.286
Toscana	52.136	7.252
Umbria	15.890	1.703
Marche	26.423	6.567
Lazio	57.349	2.771
Abruzzo	11.287	2.155
Molise	1.737	154
Campania	21.480	1.196
Puglia	29.486	5.055
Basilicata	2.889	126
Calabria	7.962	312
Sicilia	25.959	1.332
Sardegna	9.990	1.148
TOTALE	**592.767**	**147.246**

Legenda:
(d) fonte INPS (media del triennio 2008 - 2010)
(e) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2008 – 2010)

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province Autonome di Trento e Bolzano indicate nella tabella 1 colonna (c) sono rese indisponibili per un totale di euro 4.931.828,00.

5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 colonna (c) può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Articolo 2

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto (tabella 1, colonna c) fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4.

2. Entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse, le Regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2012. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

5. Le risorse non impegnate entro il termine previsto al comma 2 potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome.

02 DIC. 2011

Cons. Paola Paduano